



Comune stesso il locale adibito a gabinetti pubblici -

Le condizioni principali della stipulanda concessione, secondo lo schema approvato dalla C. C. S., sarebbero le seguenti:

- limitazione della concessione soltanto al pubblico transito pedonale sul terrazzo di cui trattasi, con esclusione della possibilità di una qualunque diversa utilizzazione del terrazzo stesso;
- assunzione, da parte del Comune, dell'opera di procedere, a propria cura e spese, giusta le disposizioni dell'art. 10 § 1 comma della legge Urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del terrazzo, alla sua illuminazione - previa installazione del relativo impianto - nonché alla sua sorveglianza;
- rinuncia, da parte dell'Istituto - in deroga alle suddette disposizioni di legge - alla richiesta di alcun rimborso per le spese dipendenti dalla già